



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 11/02/2026

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategico-amministrativa, coordinamento, controllo amministrativo e vigilanza che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (nel prosieguo "Consiglio Nazionale" o "CNI") svolge sulla Fondazione CNI (nel prosieguo "Fondazione") e nei confronti delle eventuali altre Società partecipate e controllate operanti nell'ambito del modello *in house providing*, nel rispetto della normativa istitutiva e di settore del CNI, nonché dello Statuto della Fondazione e, ove adottati, degli eventuali atti di affidamento e dei contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra il CNI e la Fondazione.
2. Per controllo analogo si intende l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di una vigilanza sulla Fondazione analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività della propria struttura organizzativa, ai sensi dell'art.7, comma 3, dello Statuto della Fondazione, diretta ad assicurare che i servizi di detta Fondazione siano strumentali alle finalità istituzionali e alla strategia gestionale del Consiglio Nazionale, come definite dalla normativa di riferimento e dagli atti di indirizzo e programmazione adottati dal CNI, garantendo al contempo il rispetto del principio di trasparenza e prevenzione della corruzione, la corretta individuazione delle responsabilità, la conformità alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'efficiente gestione delle risorse economiche e l'efficace riduzione degli sprechi.
3. L'esercizio del controllo analogo da parte del Consiglio Nazionale non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Fondazione e non esime gli stessi dalle responsabilità civili, penali, amministrative e contabili da essa derivanti.

Articolo 2

Il controllo analogo

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Consiglio Nazionale esercita le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza, definendo le strategie gestionali, gli obiettivi programmatici e le finalità di breve e medio periodo che la Fondazione nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione deve perseguire e ne verifica l'attuazione, in coerenza con la normativa istitutiva del CNI e, ove esistenti, con gli atti di affidamento e con i contratti che regolano l'esecuzione dei servizi affidati.
2. Il Consiglio Nazionale, attraverso la propria struttura organizzativa coordinata dal Consigliere Segretario, verifica che la Fondazione e la sua attività siano uniformate alle disposizioni di legge, in particolare, in tema di assunzioni di personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.
3. La funzione di controllo di cui ai commi precedenti è di tipo preventivo, concomitante e successivo e viene esercitata nelle forme e con le modalità previste nelle disposizioni che seguono.

Articolo 3

Struttura preposta al Controllo Analogo

1. Le funzioni di controllo sono svolte dal Consiglio Nazionale, che si avvale degli organismi di cui ai commi successivi.
2. Sono istituiti il *Comitato per il Controllo Analogo*, individuato come l'organo competente per le suddette attività, e l'*Ufficio per il Controllo Analogo*, individuato come organo preposto all'acquisizione e istruttoria tecnica degli atti.

3. Il Comitato per il Controllo Analogico (di seguito "Comitato") è composto dal Consigliere Segretario, che lo coordina, da due componenti esterni con esperienza in materia di Amministrazione pubblica e/o di fondazioni, nominati dal Presidente, assistiti dal responsabile dell'area giuridico-legale del CNI e da un collaboratore, con funzioni di segretario verbalizzante. Alle riunioni del Comitato partecipano il Direttore del CNI e il Direttore Generale della Fondazione, al fine di assicurare una puntuale ed efficace attuazione delle eventuali misure correttive stabilite dal CNI.
Il Comitato è convocato dal Consigliere Segretario del CNI, anche per le vie brevi, in relazione alle attività di competenza, con cadenza almeno trimestrale.
4. L'Ufficio per il Controllo Analogico (di seguito "Ufficio") è composto dal Consigliere Segretario, che lo coordina, dal Direttore del CNI e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT). In relazione a specifiche attività si avvale della struttura amministrativa del CNI.
5. Dell'esito delle attività di controllo effettuate, il Comitato riferisce periodicamente al Presidente del CNI che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale, cui spetta adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali.
6. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente regolamento i componenti dell'Ufficio e del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato, ad esclusione dell'eventuale rimborso delle spese vive per i componenti esterni.

Articolo 4

Livelli di controllo

1. Il rapporto tra Consiglio Nazionale e Fondazione si articola nei seguenti livelli di controllo:
 - a) controllo societario: intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance, nell'ambito delle alternative consentite dallo statuto in materia di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
 - b) controllo economico/finanziario: attraverso il monitoraggio: ex ante orientato all'analisi del budget annuale; concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget; ex post attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;
 - c) controllo di efficienza e di efficacia: al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione;
 - d) controllo sulla gestione: che si esplicita attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui la Fondazione si deve dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture e servizi, affidamento di incarichi professionali, su parere vincolante del CNI.

Articolo 5

Funzione di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Nazionale, coadiuvato dagli organi di cui all'art. 3, esercita la funzione di indirizzo e controllo sulle seguenti attività della Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa istitutiva del CNI, dallo Statuto della Fondazione e, ove presenti, dagli atti di affidamento e dai contratti di servizio, come segue:
 - a) In materia di governance
 - 1) approva le modifiche resesi indispensabili a seguito di mutate previsioni normative;
 - 2) esprime parere vincolante sugli schemi di regolamento di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera d);

- 3) riceve i verbali dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale e le determinazioni del Presidente e del Direttore Generale.
- b) In materia di personale
 - 1) esprime assenso alla nomina del Direttore Generale della Fondazione;
 - 2) esprime assenso rispetto al piano delle assunzioni, l'elaborazione della pianta organica, la quantificazione dei costi del personale, il ricorso a consulenti ed esperti esterni.
- c) In materia di bilancio e di funzionamento
 - 1) svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo del budget annuale e dei suoi successivi aggiornamenti e approva il bilancio d'esercizio;
 - 2) svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo delle politiche di investimento;
 - 3) svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo sulle politiche di acquisto di beni e servizi e sull'attività contrattuale;
 - 4) svolge il monitoraggio, controllo e indirizzo sull'entità dei crediti e dei debiti e rispetto alla esposizione con istituti di credito e/o banche.

Articolo 6

Il controllo economico-finanziario

1. Il controllo preventivo. Il Consiglio Nazionale esercita il controllo sui documenti programmatici della Fondazione, secondo le previsioni dello Statuto della medesima.
2. Il controllo concomitante. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, l'Organo Amministrativo della Fondazione, nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:
 - a. relazioni trimestrali entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano di attività annuale e vengono analizzate le cause degli scostamenti accertati;
 - b. relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Il controllo consuntivo. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, secondo le previsioni dello Statuto, l'Organo Amministrativo della Fondazione provvede a:
 - a. trasmettere al Consiglio Nazionale le proposte dei bilanci consuntivi della Fondazione, secondo le modalità previste dallo Statuto, per l'approvazione da parte del Consiglio;
 - b. illustrare l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano operativo in apposita sezione della relazione sulla gestione previsto nell'art.2428 c.c.

Articolo 7

Esercizio dei poteri ispettivi

1. Per l'esercizio del controllo analogo e concomitante di cui ai precedenti articoli, il Consiglio Nazionale chiede alla Fondazione tutte le informazioni relative alla gestione operativa necessarie al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare una relazione informativa su:
 - a. lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente;
 - b. l'andamento della gestione dei servizi erogati;
 - c. gli acquisti di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
 - d. l'elenco delle assunzioni e degli altri contratti di lavoro autonomo;
 - e. lo scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale.
2. Il Consiglio Nazionale può richiedere alla Fondazione la trasmissione di qualsiasi atto e documento inerente all'attività, alla organizzazione e alla gestione dei servizi ad essa affidati.

Articolo 8

Prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Il Consiglio Nazionale vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale della Fondazione, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 e della Legge 6 novembre 2012 n.190.

Articolo 9

Norme finali

Il presente Regolamento:

1. si coordina con quanto previsto nello Statuto della Fondazione e con la normativa istitutiva e di settore del CNI, nonché, ove adottati, con gli eventuali atti di affidamento e con i contratti di servizio, costituendo lo strumento regolatorio per l'esercizio del controllo analogo del CNI sulla Fondazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli organi della medesima;
2. si applica, per analogia, ad eventuali altre Società partecipate e controllate operanti nell'ambito del modello *in house providing*;
3. entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale.